

STATUTO ODV

Ente di terzo Settore AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SANSEPOLCRO - ODV

ART. 1 – E' costituita, ai sensi del Codice Civile e degli artt. 32-34 del D.Lgs. n. 117/2017, una *organizzazione di volontariato* avente la seguente denominazione: "Ente di terzo Settore AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SANSEPOLCRO - ODV", da ora in avanti denominata in breve "Associazione", con sede legale in Sansepolcro (AR), via Anconetana, 23.

ART. 2 – L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, di trasparenza e di democraticità che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

ART. 3 – L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità.

In particolare si propone di:

- sensibilizzare e promuovere l'attività sociale dell'associazione;
- sensibilizzare la comunità sulle attività svolte dal distaccamento volontario di Sansepolcro;
- pubblicare un bollettino periodico di informazione sulle norme di sicurezza e antincendio;
- raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e/o conferire in comodato al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Sansepolcro;
- svolgere, nei limiti delle loro possibilità, ogni forma di assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva in favore dei cittadini, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie.

L'Associazione non distribuisce, neppure in forma indiretta, gli utili o avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate ai propri associati, amministratori ed eventuali propri lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Decreto istitutivo, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'Associazione può, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 4 - L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti *attività di interesse generale*, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Lo scopo associativo sarà perseguito anche mediante l'esercizio di *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rivolte in favore dei cittadini.

A titolo esemplificativo, e in attesa di conoscere i suddetti criteri e limiti, l'Associazione intende:

- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste;
- condurre e gestire attrezzature e apparecchiature;

- somministrare alimenti e bevande.

ART. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6 – L'Associazione si avvale di volontari, iscritti in un apposito registro, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiaria della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare svolgimento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 7 – Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro (persone fisiche o enti giuridici) che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione (entro sessanta giorni) che è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o

straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di associato socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 - La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa per una (o più) annualità;
- recesso;
- esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e, comunque, in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

ART. 9 - Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

ART. 10 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 11 - Sono organi associativi:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo (se obbligatorio).

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti dal almeno tre mesi nel libro associati; è presieduta dal Presidente - e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente - che nomina

un Segretario con il compito di redigere il relativo verbale, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno entro il trenta aprile, inoltre, può convocare l'Assemblea quando lo ritiene necessario.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni associato almeno sette giorni prima.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà convocare una Assemblea dove saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il Bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – Il Consiglio direttivo, che dura in carica per tre anni e può venire rieletto, è formato da 3 a 5 membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario, eventuali altri consiglieri) scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi e, comunque, sia di ordinaria amministrazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 14 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio direttivo o di altro organo associativo.

ART. 15 - Nell'Associazione, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività diverse;

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 – L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea il Bilancio dell'esercizio trascorso che dovrà essere depositato nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione realizza nell'esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere, in alternativa al Bilancio di cui al comma precedente, un rendiconto finanziario per cassa.

ART. 18 – L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

ART. 19 – In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in alternativa, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i propri associati.

ART. 20 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Marian M. Q.
Marek M.
Ciriaco Z.
Sae Sp.
Bein Riccardo

Kh D.M.
Seti. h. h. h.
Dep